

REPUBBLICA ITALIANA

**Contratto per l'affidamento di fornitura di servizi SW
LIFERAY DXP - CIG 9574025F5A**

tra

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, C.F. 97889240582, in persona del Commissario straordinario della medesima dott. Raffaele Michele Tangorra, nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come "Agenzia"

- da una parte -

e

la Società SMC TREVISO S.r.l, con sede legale in VILLORBA (TV) - Via ROMA n. 18 P. IVA 03304900263, in persona del suo legale rappresentante Marco Tessarin, nato a Venezia il 11/01/1964 – CF TSSMRC64A11L736D, nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come "Società"

PREMESSO

- che con decreto commissariale n.401 del 28/12/2022 ANPAL ha assunto la determinazione a procedere allo svolgimento di una procedura in ambito MEPA, CONSIP, Bando Servizi ME.P.A., Categoria 9, "*Servizi per l'Information Communication Technology*" per la individuazione dell'Operatore al quale affidare la fornitura di servizi di manutenzione delle licenze SW Liferay DXP (comprensivi di update e patches, maintenance releases, emergency update builds, ed altro), tanto per l'ambiente di produzione (3 nodi), come per quello di non produzione / validazione (3 nodi);
- che la Società SMC TREVISO S.r.l è risultata aggiudicataria del servizio in parola in virtù di decreto commissariale n.9 del 24 gennaio 2023;
- che con verbale n.5 in data 25/01/2023 il RUP ha dato conto dell'esito positivo delle verifiche condotte dagli uffici in relazione ai prescritti requisiti soggettivi della Società SMC TREVISO S.r.l;

Tanto premesso, i detti componenti convergono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME, CLAUSOLE E PREVISIONI REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia e la Società;
- dalla lettera di invito, unita al presente atto sub allegato 1;
- dall'offerta economica presentata dalla Società in sede di trattativa diretta in

ambito MEPA;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale (tenuto conto della natura giuridica specifica dell'Agenzia) ed in particolare dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché delle disposizioni regolamentari adottate in attuazione delle disposizioni dette;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- nella misura applicabile, alle previsioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC in attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- dalle condizioni tutte valide per gli affidamenti da avvenire nell'ambito del Capitolato MEPA Consip n. 9, Bando servizi, per quanto non più precisamente regolato e disposto nel presente atto o comunque quivi espressamente richiamati.

ARTICOLO 2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Responsabile Unico del Procedimento la d.ssa Antonella De Biase.

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO

In base al presente contratto, la Società si impegna a fornire in favore di ANPAL, nel periodo di validità del medesimo, i servizi di manutenzione delle licenze SW Liferay DXP (comprensivi di update e patches, maintenance releases, emergency update builds, ed altro), tanto per l'ambiente di produzione (3 nodi), come per quello di non produzione / validazione (3 nodi).

Per quanto qui non più precisamente regolato o disposto, troveranno applicazione le condizioni tutte (speciali e generali) valide per gli affidamenti da avvenire nell'ambito del Capitolato MEPA Consip n. 9, Bando servizi.

ARTICOLO 4 DURATA DEL RAPPORTO

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione alla Società dell'intervenuta approvazione del medesimo.

Il rapporto discendente dal contratto medesimo avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data suindicata.

L'Agenzia avrà comunque facoltà di recedere dal contratto al termine della prima annualità del rapporto, giusta comunicazione da inoltrarsi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto al termine detto. In tale ipotesi verranno riconosciuti unicamente i corrispettivi maturati nell'ambito della prima annualità del servizio, con esclusione di ogni altro indennizzo.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Società si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute o richiamate nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto la Società si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

La Società si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6

CONSUNTIVAZIONE E REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La consuntivazione e la remunerazione delle attività avverrà su base semestrale, attraverso rate anticipate di pari importo.

ARTICOLO 7

VERIFICHE, CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico della Società è stabilito in Euro 176.790,00 (centosettantaseimilasettecentonovanta/00) oltre IVA come per legge.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato alla

Società è dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., la Società è tenuta a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

La Società, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili alla Società, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

La Società assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

La stessa Società si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguenti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per la Società obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

Trattandosi di acquisto di pacchetto di servizi correlati a SW di mercato e quindi ad oggetto omogeneo e predefinito, non si darà luogo a revisione dei prezzi, di ciò le Parti avendo tenuto conto in fase di affidamento del servizio detto, fatto salvo solamente il caso in cui l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) non risulti alla data variato per oltre il 15 % rispetto alla data di stipula. In tal caso i corrispettivi per la seconda annualità verranno variati in ragione del 50 % della variazione ISTAT come sopra accertata.

ARTICOLO 8

PENALI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Per quanto riguarda l'applicazione di penali contrattuali, le ipotesi di risoluzione contrattuale e la disciplina della responsabilità per inadempimento o per danni valgono le disposizioni stabilite nelle Condizioni generali di contratto adottate da Consip richiamate nel Capitolato MEPA Consip n. 9 già sopra individuato.

ARTICOLO 9 SUBAPPALTO

Non avendo la Società formulato in offerta riserva di subappalto, non potrà farvi ricorso nell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 10 CAUZIONE DEFINITIVA

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, la Società ha costituito un deposito cauzionale di € 8.839,50 (ottomilaottocentotrentanove/50), nella misura del 5% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 7, mediante Polizza Fidejussoria n° 190114598 accesa in data 25/01/2023 presso UNIPOLSAI, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità al disposto dell'art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Agenzia assume l'onere di informare prontamente per iscritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

La Società si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, secondo le previsioni valevoli per il precedente rapporto concluso in sede Consip.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

La Società è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Agenzia.

ARTICOLO 14

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La Società è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.

La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 15

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente

sarà quello di Roma.

ARTICOLO 16 PATTO DI INTEGRITÀ

Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato 2 della Lettera d'invito e già oggetto di accettazione, in fase di offerta da parte della Società, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 17 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, la Società espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che la Società è tenuta a versare, e della quale gli compete quindi la rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO *(con firma digitale)*

per l'Agenzia

per la Società

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., la Società dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 15 (controversie - deroga alla competenza territoriale).

per la Società